

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 novembre 2000, n. 0402/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9, concernente «Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale».

Articolo 1

Iniziative formative ammissibili a contributo

1. Ai fini dell'ammissione al sostegno finanziario regionale, previsto ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9, dei progetti di sviluppo e miglioramento dell'offerta formativa realizzati da istituti scolastici non statali, legalmente riconosciuti e pareggiati sono individuate le seguenti tipologie di iniziative formative:

- a) progetti di corsi speciali, anche a carattere sperimentale: corsi di particolare complessità o rilevanza, che si qualificano, nel contesto del curriculum o dei curricoli di studi della scuola, per la loro particolare valenza formativa in rapporto agli obiettivi del programma generale di attività didattica che caratterizza ciascun istituto. Sono compresi, in tale ambito, i corsi che prevedono l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche mediante ricorso a tecnologie multimediali; i corsi per l'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo e secondo grado; i corsi che, per la specificità e peculiarità dei contenuti, si prefiggono di concorrere all'arricchimento e alla diversificazione dell'offerta formativa scolastica nel contesto territoriale in cui l'istituto scolastico si trova ad operare, anche con riguardo all'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- b) progetti di attività integrative extracurricolari: attività didattiche ed educative di particolare valenza culturale e sociale, ivi comprese quelle miranti a favorire l'integrazione scolastica di alunni svantaggiati, portatori di handicap, nonché di alunni di origine extracomunitaria; attività rivolte a favorire l'integrazione tra scuola e lavoro e, più in generale, attività che mirano rafforzare il collegamento tra la

realtà scolastica e la vita sociale ed economica della comunità in cui la scuola è inserita;

- c) programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici: iniziative specificamente rivolte ai docenti e/o ai dirigenti scolastici su temi attinenti la sperimentazione e l'innovazione didattica, l'introduzione di nuove tecnologie nel processo didattico, la gestione di attività di orientamento scolastico.

2. Nell'ambito delle tipologie indicate al comma 1 sono riconosciute ammissibili a contributo, nella misura percentuale indicata dalla legge, le iniziative definite da ciascun istituto scolastico nell'ambito di programmi annuali il cui onere complessivo a carico dell'intervento finanziario regionale, ivi compresi gli oneri relativi a investimenti per la dotazione di strumenti e attrezzature didattiche, non superi l'importo di 25.000 euro,⁽¹⁾ per la fascia della scuola dell'obbligo, di 35.000 euro⁽¹⁾ per la fascia della scuola superiore.

2 bis. I contributi destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9/2000, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, alla riduzione di oneri correnti di funzionamento, sono determinati come quote aggiuntive dei finanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, in un importo non eccedente il 50 per cento dell'importo assegnato ai sensi del medesimo comma 2.⁽²⁾

(1) Valori sostituiti da art. 1, lett. a), DPRReg. 14/8/2009, n. 0238/Pres. (B.U.R. 26/8/2009, n. 34).

(2) Comma aggiunto da art. 1, lett. b), DPRReg. 14/8/2009, n. 0238/Pres. (B.U.R. 26/8/2009, n. 34).

Articolo 2

Modalità di istruttoria e valutazione dei programmi e di erogazione dei contributi.

1. I contributi sono concessi dalle Province, sulla base delle istanze presentate dagli istituti scolastici entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del programma delle iniziative formative da realizzare regolarmente adottata dagli organi dell'istituto competenti per la programmazione dell'attività didattica nella quale, con espresso

riferimento alle caratteristiche proprie della scuola e al suo ruolo nel contesto territoriale in cui è inserita, siano indicati gli obiettivi specifici di ogni singola iniziativa formativa ed il numero degli alunni e/o dei docenti e operatori scolastici coinvolti;

- quadro analitico delle previsioni di costo, per voci omogenee di spesa, riferito a ciascuna iniziativa inserita del programma.

2. Copia della documentazione illustrativa di cui al comma 1 deve essere inviata, per conoscenza, a cura dello stesso istituto richiedente, al responsabile dell'Ufficio scolastico regionale, organo periferico del Ministero della pubblica istruzione, e alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

3. La Direzione regionale dell'istruzione e della cultura promuove annualmente appositi incontri di coordinamento degli uffici provinciali competenti per l'istruttoria delle istanze di contributo, al fine di verificare l'uniformità di applicazione dei criteri di assegnazione dei contributi ai programmi riconosciuti ammissibili e di valutare, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni eventualmente espresse sugli stessi dagli organi periferici dell'amministrazione scolastica statale, gli obiettivi e i contenuti specifici delle iniziative in essi previste, nel contesto generale dell'offerta formativa presente nel territorio. Agli incontri di coordinamento sono invitati a partecipare rappresentanti designati dall'Ufficio scolastico regionale.

4. Entro tre mesi dalla conclusione del programma realizzato, il legale rappresentante di ciascun istituto scolastico presenta all'ufficio concedente un rapporto illustrativo dell'attività svolta e delle spese corrispondentemente sostenute, corredato dalla documentazione giustificativa delle spese stesse, ovvero, nel caso di istituti scolastici retti da enti o associazioni senza fine di lucro, dall'elenco analitico dei documenti attestanti l'impiego del contributo ricevuto. I medesimi documenti sono soggetti a verifica ispettiva disposta a discrezione dell'Amministrazione concedente.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento il termine per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'articolo 2, comma 1 è fissato al 31 marzo 2001.